



REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI

### L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto presidenziale n. 370/area I/S.G. del 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali;
- VISTA la Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002 ed in particolare l'art. 10, comma 1, con cui si è proceduto ad individuare la composizione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario e comma 2, con cui è stato previsto che i rappresentanti dei Professori universitari di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, degli studenti e delle categorie previste al secondo comma dell'art. 2 sono eletti dalle rispettive categorie delle Università di riferimento, con le medesime modalità fissate per le elezioni del C.d.A. delle Università ed in concomitanza delle stesse;
- VISTA la Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002 ed in particolare l'art. 10, secondo cui il Consiglio di Amministrazione degli EE.RR.SS.UU. deve essere composto, tra gli altri, da un rappresentante delle categorie di cui all'art. 2, comma 2 (lettera f) e da tre rappresentanti degli studenti che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione (lettera e);
- VISTO l'art. 10 della citata Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002, ed in particolare il comma 4, secondo cui i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta;
- VISTO il Decreto rettoriale n.2988 del 18 luglio 2014, con il quale sono state indette nei gg.13 e 14 ottobre le votazioni per le elezioni, in seno al Consiglio di Amministrazione



dell'ERSU di Catania, per il biennio accademico 2014/2015-2015/2016 delle seguenti rappresentanze studentesche :

- a) n.3 rappresentanti di 1° livello,
- b) n.1 rappresentante degli studenti di 2° livello,
- c) n.1 rappresentante degli studenti dei corsi di studio attivati nelle sedi decentrate;

VISTO l'art.30 della legge regionale n.20 del 2002;

RITENUTO di condividere il contenuto del Decreto rettoriale n.2988 del 18/07/2014 di indizione delle elezioni;

### DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate e nell'esercizio delle proprie competenze sono indette le elezioni secondo modalità e contenuti di cui al citato decreto rettoriale n.2988/14 che, con il presente provvedimento, sono fatti propri.

Palermo,

12.9 SET. 2014

L'ASSESSORE

Nella Scilabra

